CAMERA DEI DEPUTATI N. 3301-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

alla Presidenza il 13 aprile 1971

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica il Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1970

Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il Trattato, qui presentato per la ratifica, si propone una modifica del protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli investimenti. Come è noto esso fa parte integrante del Trattato di Roma ai sensi dell'articolo 239, e pertanto la modifica deve avvenire secondo le previste procedure che si concludono con la ratifica da parte delle parti contraenti conformemente alle norme costituzionali rispettive.

Per quanto concerne il merito della modifica proposta esso è molto semplice: si tratta di elevare da « due » a « tre » il numero dei vicepresidenti del comitato direttivo della Banca e ciò in relazione all'accresciuta attività della stessa a seguito del progredire del processo d'integrazione europea e all'aumento delle operazioni di competenza del comitato, che, ai sensi dell'articolo 13 del citato protocollo, « provvede alla gestione degli affari di

ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni ».

La III Commissione affari esteri si è pronunciata a maggioranza in senso favorevole alla ratifica ed esecuzione del presente trattato, di cui va sottolineata l'urgenza date le esigenze operative della Banca Europea per gli investimenti.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che modifica il Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del Trattato stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.